

STATUTO

PROGETTO AMICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILENA CL VIA VINCENZO
GIOBERTI 40/A

Numero REA: CL - 101393

Codice fiscale: 01830600852

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "A" al n. 322 di repertorio e n. 229 di
raccolta**

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"PROGETTO AMICO Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (DENOMINAZIONE) - E' costituita una società cooperativa sociale denominata **"PROGETTO AMICO Società Cooperativa Sociale"**.

ART. 2 (SEDE) - La società ha sede legale in **Milena (CL)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

ART. 3 (DURATA) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

ART. 4 (SCOPO MUTUALISTICO) - La cooperativa si pro-

pone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far con-

seguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa potrà aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano attività mutualistiche, di lavoro, di servizio o similari, e si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e pertanto potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazione di categoria e di settore.

Ai sensi dell'art. 111 *septies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513

C.C.

ART. 5 (OGGETTO SOCIALE) - Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa sociale ha come oggetto:

- la gestione di tutti i servizi previsti dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328;
- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori, donne e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione sociosanitaria;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e

riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

- la gestione di mense scolastiche e comunali;

- la preparazione e fornitura, anche a domicilio, di pasti caldi per anziani, infermi, invalidi e persone disabili;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, ambulatori, poliambulatori, centri diagnostici, case di riposo, centri di accoglienza e ristoro, centri diurni, case famiglie per minori, anziani, disabili e persone in difficoltà, centri per l'igiene personale, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative;

- la gestione di strutture educative, scuole e corsi di formazione per operatori socio-sanitari, dell'educazione sanitaria e dell'igiene mentale, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servi-

zi sociali;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

- la collaborazione con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori in cui opera la cooperativa;

- la collaborazione con la protezione civile in caso di calamità naturali;

- l'erogazione di servizi di prevenzione e trattamenti riabilitativi a soggetti in condizioni di tossicodipendenza;

- la gestione di servizi di primo soccorso;

- formazione, selezione ed impiego di volontari, in servizio civile e cooperanti nelle proprie strutture e nei propri programmi;

- organizzazione e gestione di ambulanze.

- disbrigo pratiche sanitarie ed amministrative in favore di anziani, infermi, invalidi e persone disabili;

- organizzazione di soggiorni in centri termali e di benessere;

- servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà e trasporto disabili scolarizzati;

- reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, cineforum, tempo libero, realizzazione progetti didattici in collaborazione con scuole e amministrazioni pubbliche;
- servizi di assistenza, tutela e informazione in favore delle vittime della mafia, delle vittime del racket e dell'usura, e delle vittime di reato in genere, congressi, conferenze, concerti e manifestazioni per la promozione della cultura della legalità e dell'impegno sociale antimafia;
- organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali, attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui opera, al fine di renderla consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- produrre e vendere pubblicazioni informative, scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riprodu-

zioni di eventi musicali e culturali, programmi per la diffusione in audio e in video che trattano i temi oggetto della cooperativa;

- la promozione ed organizzazione di eventi musicali, teatrali, cinematografici nell'ambito delle materie di oggetto sociale;

- centri di incontro in cui bambini o giovani o anziani interagiscano in attività programmate;

- programmi di educazione ed assistenza all'infanzia a mezzo di asili, baby parking e ludoteche;

- attività ludico - ricreative (sale tv, tornei di carte, sale lettura);

- centri per il sostegno alla maternità ed alla genitorialità;

- attività di promozione e sensibilizzazione su temi come l'aborto, l'eutanasia, la pedofilia;

- attività per il sostegno all'integrazione fra ragazzi di diversa provenienza promosse anche in collaborazione con gli istituti scolastici nei confronti degli studenti e dei genitori;

- attività ricreative ed educative estive rivolte ai ragazzi delle scuole ed agli scout, che comprendono escursioni guidate e campi estivi;

- attività di commercio di prodotti biologici, naturali e del commercio equosolidale;

- attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale.

Le attività e gestioni relative all'assistenza sanitaria e infermieristica sono esercitate dagli operatori iscritti nei relativi albi.

La società, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III: SOCI

ART. 6 (SOCI COOPERATORI ORDINARI) - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si ap-

plicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'attività svolta, la condizione professionale e le specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente statuto e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti escluso il primo, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 6.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-

renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE) - Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società in assenza di autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

ART. 9 (OBBLIGHI DEL SOCIO) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i

soci sono tenuti:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 10 (DIRITTI DEI SOCI) - I soci possono esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO) - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento,

scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 12 (RECESSO) - Il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge, è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innan-

zi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 13 (ESCLUSIONE) - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e

nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;

- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali;

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi e che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 14 (LIQUIDAZIONE) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 15 (DECESSO DEL SOCIO) - In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione

della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari,

a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

ART. 16 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI) - La coope-

rativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15 - con esclusione del primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

ART. 17 (SOCI SOVVENTORI) - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono su-

perare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 18 (ELEMENTI COSTITUTIVI) - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 19 (BILANCIO DI ESERCIZIO) - L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-

zio sociale.

In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 20 (RISTORNI) - L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

ART. 21 (ORGANI SOCIALI) - Sono organi sociali della cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Collegio sindacale (se obbligatorio o se nomi-

nato).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 (COMPETENZE - CONVOCAZIONE) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione mediante convocazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dall'articolo 2477;
- le delibere sulle questioni gestionali riservate statutariamente alla sua competenza rimesse alla sua approvazione dall'organo amministrativo;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- lo scioglimento anticipato della cooperativa e la proroga della sua durata;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, a mezzo di lettera raccomandata da inviare al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, e non oltre 30 (trenta) giorni da questa.

L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la società o in qualsiasi altro luogo, in Italia.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 23 (QUORUM) - L'assemblea è regolarmente riunita:

1. in prima convocazione, quando sia presente un nu-

mero di soci che rappresenta almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;

2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti specifici - scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata all'approvazione (anche in seconda convocazione) con un numero di voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al recesso.

ART. 24 (VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; ai soci persone giuridiche potranno essere attribuiti più voti in assemblea, non oltre cinque, in relazione all'ammontare della rispettiva quota oppure al numero dei rappresentanti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 25 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dal-

la persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

ART. 26 (AMMINISTRAZIONE) - La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo resterà in carica per il tempo che verrà stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

La cessazione degli amministratori per scadenza del

periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza - con firma sociale - della Cooperativa e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quanto escluso per legge o per statuto.

In caso di assenza e/o di impedimento del Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice Presidente.

L'amministratore unico, se nominato in alternativa al Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della cooperativa, resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, anche fino a revoca, e può essere rieletto.

ART. 27 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI) - Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Qualunque sia la sua composizione, l'organo amministrativo, ha il dovere di gestire la cooperativa,

eseguendo i seguenti adempimenti:

- a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- b) redigere il bilancio di esercizio;
- c) stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni richiesti dalle attività sociali;
- d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- e) porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della Cooperativa;
- f) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto;
- g) redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001 e successive modifiche.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da

alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 28 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI) - L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

ART. 29 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci, mediante Assemblea ordinaria, per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 30 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI) - Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecu-

tivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 31 (RAPPRESENTANZA) - L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative

vigenti al riguardo.

ART. 32 (COLLEGIO SINDACALE) - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dell'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla assemblea dei soci. L'assemblea stessa nomina il presidente e fissa il compenso annuo.

Devono essere nominati con le stesse modalità due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33 (SCIoglimento ANTICIPATO) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 34 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto

nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 35 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE) - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione

ne e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 36 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli 34 e seguenti del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.

ART. 37 (RINVIO) - Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.

381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;

4) - per quanto non previsto, gli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Firmato:

Giambra Paolina

Laerte Michele Agrò

Cusumano Vincenzo Andrea

Bellanca Sonia

Bonomo Gerlando Marco

Caterina Coticchio

Paolino Vitellaro